



DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 45/2026

OGGETTO:	CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2735 DEL RUOLO GENERALE AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI.
----------	---

L'anno 2026 il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE

Ing. Pierluigi Arcieri

PREMESSO che:

- in relazione al reclamo proposto, con atto depositato il 14.07.2024 nel procedimento RG 2735/2024, contro l'ordinanza emessa il 2.7.2024 nel proc. 306/2024 e comunicata il 3.7.2024, da Meridiana Servizi s.p.a. nei confronti di Ater Potenza, il giudice ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza, condannando la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata ATER liquidate in € XXXXXXXX oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
- ai fini della liquidazione, all'Avvocato interno, delle spettanze di competenza, trovano applicazione i commi 3, e 8 dell'articolo 12 del "Regolamento dell'Avvocatura", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico p.tn. 25 del 22.05.2024 che recitano:
 - *3. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme citate e, da ultimo, in base all'art. 9, commi 3 e 5 del Testo coordinato del D.L. n. 90/2014 con la Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese, anche parziale, a carico della controparte, i compensi professionali dovuti in favore degli avvocati che hanno patrocinato la lite sono quelli determinati dal Giudice purché effettivamente incassati dall'ente. A tal fine l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini del recupero. Le spese generali nella misura fissa, se previste, sono incamerate dall'ente. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.*
 - *8. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.*
- in relazione a quanto sancito al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento Avvocatura, con nota prot. 389030 del 09.06.2026, è stato richiesto all'Avv. Galgano di precisare quale sia stata l'attività proporzionale svolta;
- con nota prot. n. 5006 del 16.06.2026, l'Avv. Galgano ha rappresentato, che nel giudizio di cui in narrativa, vi è stato: *"costituzione congiunta con mandato alla lite in mio favore e in favore degli altri avvocati codifensori, delibera autorizzante alla costituzione, nonché mia sottoscrizione di tutti gli atti del processo ... con unica memoria difensiva giudizio per il quale, su richiesta degli altri avvocati, ai fini della difesa, è stata usata la mia memoria già predisposta prima dell'incarico congiunto, come inglobata e rivisitata in collaborazione ..."* ed ancora: *"ho gestito la lite, vinto la causa"*;
- nella citata sentenza il giudice ha condannato la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamata ATER liquidate in € XXXXXXXX oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
- la misura delle spese forfettarie, ancorchè non esplicitamente indicata in sentenza, è pari al 15% per un ammontare di € XXXXXXXX spettante all'Ater in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento Avvocatura;
- alla luce di quanto sopra non è liquidabile all'Avvocato dell'Ente l'importo € XXXXXXXX;
- a fronte dell'importo versato di € XXXXXXXX, l'importo liquidabile ammonta ad € XXXXXX (€ XXXXXX -€ XXXXXX);
- ai fini della liquidazione, all'Avvocato interno, delle spettanze di competenza, trova applicazione il comma 9 dell'articolo 12 del "Regolamento dell'Avvocatura", approvato con Delibera dell'Amministratore Unico p.tn. 25 del 22.05.2024 che recita: *"21. Ai sensi dell'articolo 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi (CPDEL ed INAIL) a carico del datore di lavoro. I detti oneri, gravanti sul dipendente Avvocato, vengono trattenuti dall'Ente in sede di liquidazione: a) delle competenze recuperate da parte soccombente; b) dei compensi in caso di sentenza favorevole con spese compensate.*
- in relazione a quanto sopra, l'importo da liquidarsi in favore dell'avvocato interno è da considerarsi comprensivo degli oneri riflessi;

DATO ATTO

- che l'avv. Marilena Galgano, in relazione al giudizio di cui in narrativa, ha predisposto la parcella nella quale, contrariamente a quanto stabilito nel precitato articolo di Regolamento, ha indicato il valore economico delle competenze professionali, pari ad € XXXXXX, al netto degli oneri riflessi;

RITENUTO che l'importo da liquidarsi in favore dell'avv. Galgano è invece da intendersi comprensivo degli oneri riflessi;

RITENUTO, pertanto, che, sulla scorta della narrativa che precede, può essere liquidata all'avvocato Marilena Galgano la somma di € XXXXXX;

VISTA la disposizione n. 1, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 27.03.2026 con la quale è stato prorogato allo scrivente l'affidamento ad interim della titolarità dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" dell'ATER di Potenza, sino a tutto il 31.12.2026;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, fino al 30 aprile 2026;

CONSIDERATO che dal 1 maggio 2026 l'Ater opera in gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2025-2027, relativamente alla annualità 2026, approvato con Delibera di giunta Regionale n. 849 del 30.12.2025;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di approvare la somma complessiva di € XXXXX (XXXXXXX), così come riportata nelle premesse;
- 2) di liquidare e pagare in favore dell'Avv. Marilena Galgano la somma di € XXXXXX (XXXXXXX), in virtù delle procuratorie di cui al dispositivo della sentenza relativa al giudizio in premessa evidenziato;
- 3) di precisare che il suddetto importo è da intendersi comprensivo anche del valore economico degli oneri riflessi (CPDEL ed INAIL) a carico del datore di lavoro.

La presente determina, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà affissa all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e, successivamente, si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2735 DEL RUOLO GENERALE AFFARI CONTENZIOSI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi Arcieri)

17.06.2026

F.to Pierluigi ARCIERI

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(Ing. Pierluigi Arcieri)

data _____
